



Dottor ANTONINO PRIVITERA

Notaio

00198 Roma - via Emilio de' Cavalieri, 7

Tel. 06.808.37.70 - 06.808.37.73

Fax 06.807.23.17

REPERTORIO N.61622

RACCOLTA N.39974

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno primo
del mese di agosto

1° agosto 2017

In Roma, nello studio del mio Coadiuvato, alle ore sedici e trenta.

Innanzitutto a me Dottor Marco Anellino, Coadiutore temporaneo del Dottor Antonino Privitera, Notaio residente in Roma, con studio in Via Emilio de' Cavalieri n.7, iscritto nel Collegio Notarile di Roma, giusta delibera del Consiglio Notarile di Roma in data 21 giugno 2017 e provvedimento di nomina del Presidente del detto Consiglio in pari data;

è presente la signora

- NOVELLI Anna Rita, nata a Roma il giorno 22 aprile 1968, domiciliata per la carica ove appresso, la quale interviene al presente atto nella qualità di Membro del Consiglio Direttivo della associazione:

"AREA PROFESSIONISTI", con sede legale in Roma, via Lucrezio Caro n. 38, codice fiscale 97903640585, partita I.V.A. 14382801000.

Detta comparente, della cui identità personale io Coadiutore sono certo, mi dichiara che sono convenuti in questo luogo, giorno ed ora, gli associati della suddetta associazione per costituirsi in assemblea al fine di discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) nomina del nuovo Consiglio Direttivo;
- 2) adozione integrale di un nuovo testo di statuto sociale;
- 3) varie ed eventuali;

ed invita me Coadiutore a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea stessa.

Aderendo alla richiesta io Coadiutore do atto di quanto segue: per unanime designazione dei presenti, assume la presidenza dell'assemblea, la predetta comparente, la quale constatata e mi comunica:

- che sono intervenuti di persona e per deleghe conservate agli atti sociali tutti gli associati e precisamente:

CASINI Mario, nato a Roma il giorno 2 febbraio 1947;

PETRASSI Alessia, nata a Roma il giorno 25 giugno 1981;

NOVELLI Anna Rita, in proprio e per delega, conservata agli atti sociali, di SACCHI Giulia, nata a Roma il giorno 12 ottobre 1972;

- che per il Consiglio Direttivo sono presenti:

- NOVELLI Anna Rita, Tesoriere,
- PETRASSI Alessia, Membro;

il tutto come da foglio presenze conservato agli atti sociali;

- che in conseguenza l'assemblea deve considerarsi validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE
DI ROMA 3

Registrato in data
04/08/2017
al n.22944/1T

Il Direttore
F.to Illeggibile

Il Presidente inizia la discussione e fa presente all'assemblea i motivi per i quali è necessario nominare un nuovo Consiglio Direttivo e adottare un nuovo testo di statuto sociale che sia più in linea con le finalità istituzionali dell'associazione.

L'Assemblea, preso atto delle dichiarazioni del Presidente, riconosciuta la fondatezza delle argomentazioni esposte, dopo breve discussione, all'unanimità

delibera

1) di nominare quali membri del Consiglio Direttivo:

- **SACCHI Giulia**, nata a Roma il giorno 12 ottobre 1972, residente in Roma, Viale delle Milizie n. 3, codice fiscale SCC GLI 72R52 H501Q, Presidente;
- **NOVELLI Anna Rita**, nata a Roma il giorno 22 aprile 1968, residente in Roma, via Peveragno n. 58, codice fiscale NVL NRT 68D62 H501Q, Tesoriere;
- **CASINI Mario**, nato a Roma il giorno 2 febbraio 1947, residente in Roma, via Ambrogio Traversai n. 43, codice fiscale CSN MRA 47B02 H501A;

2) di approvare il nuovo testo di statuto sociale, statuto che previa lettura datane dal Presidente all'assemblea, si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi su cui deliberare la presente assemblea viene sciolta alle ore sedici e cinquanta.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della società.

La comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

Il presente verbale viene sottoscritto alle ore diciassette.

Di quest'atto scritto in parte da me Coadiutore in parte da persona di mia fiducia, ho dato lettura alla comparente che lo dichiara conforme alla sua volontà, sottoscrivendolo unitamente a me Coadiutore.

Occupi pagine quattro fin qui di un foglio.

Firmato: Anna Rita Novelli - Marco Anellino

Allegato "A" all'atto rep.61622/39974

S T A T U T O

DI ASSOCIAZIONE INTERCATEGORIALE

Art. 1

Denominazione

1.1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto in essa previsto, è costituita l' "**AP**", ovvero "**AREA PROFESSIONISTI**", associazione intercategoriale di lavoro autonomo e di professionisti senza scopo di lucro, di seguito denominata anche "**l'Associazione**".

Art. 2

Sede

2.1 - L'Associazione ha sede in Roma e durata illimitata; potrà istituire o chiudere uffici e sedi secondarie anche in

altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

2.2 - La sede potrà essere trasferita all'interno del Comune con semplice delibera del Consiglio Direttivo, senza che ciò comporti variazioni nello Statuto.

2.3 - Spetta, invece, all'Assemblea Straordinaria dei Soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato al primo comma.

Art. 3

Carattere, Oggetto e Scopi dell'Associazione

3.1 - L'Associazione è indipendente, apolitica, apartitica, è un ente non commerciale di tipo associativo senza fini di lucro, per cui, non potrà:

- distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

3.2 - L'Associazione ha l'obbligo:

- di devolvere il patrimonio dell'organizzazione in caso di scioglimento per qualsiasi causa ad altra organizzazione con finalità analoghe o comunque a fini di pubblica utilità;
- di redigere ed approvare annualmente il proprio rendiconto;
- di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

- di assicurare la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative per garantire l'effettività del rapporto medesimo;

- di assicurare la libera eleggibilità degli organismi dirigenti attraverso la partecipazione di tutti i Soci, secondo quanto previsto nel presente Statuto;

3.3 - L'Associazione si propone di realizzare le finalità istituzionali in ogni sede ed in particolare:

- rappresentare, tutelare, assistere, coadiuvare e difendere gli interessi comuni giuridici, economici, professionali, morali, culturali e sociali dei professionisti iscritti ad un albo professionale riconosciuto dall'ordinamento italiano, dei professionisti non iscritti ad alcun albo professionale di cui alla Legge 4/2013, dei lavoratori autonomi, anche costituiti in forma associata, delle società di servizi che perseguono scopi ed attività attinenti alle suddette professioni di lavoro autonomo confrontandosi con tutte le forze sociali, economiche e politiche del paese, sempre in modo subordinato, per il principio di sussidiarietà, le competenze degli Ordini e delle Associazioni che rappresentano le singole categorie di lavoratori autonomi e professionisti, in particolar modo di quegli Ordini od Associazioni che hanno definito convenzioni con l'associazione stessa;

- favorire, coordinare e promuovere tutte le iniziative sindacali, professionali, sociali e di servizio, anche interna-

zionali, inerenti i soggetti associati;

- contribuire allo sviluppo della cultura professionale, dei principi di qualità ed efficienza del lavoro professionale, ponendo in essere ogni azione utile a favorire la valorizzazione dell'attività intellettuale;
- promuovere la cultura della gestione del rischio di responsabilità civile professionale e della sua prevenzione, predisponendo, anche, modelli organizzativi e comportamentali tali da ridurre il contenzioso;
- diffondere e informare i professionisti ed i lavoratori autonomi delle novità normative, giurisprudenziali e dottrinali inerenti il rispettivo settore professionale o di attività, si da assicurare elevati livelli di qualità ed efficienza;
- stipulare convenzioni, anche assicurative, ad esclusivo interesse degli associati, nonché predisporre ogni altra attività che possa procurare agli stessi condizioni contrattuali particolarmente vantaggiose;
- assistere i professionisti ed i lavoratori autonomi per qualsivoglia esigenza legata all'esercizio della professione/attività, secondo le modalità contenute nell'atto regolamentare interno, attraverso Commissioni tecniche-scientifiche-professionali ;

3.4 - Per il raggiungimento dello scopo sociale, l'Associazione potrà:

- promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri, testi, periodici, banche dati, raccolte di giurisprudenza, pubblicando inoltre notiziari, indagini, ricerche e studi bibliografici, anche attraverso l'invio di newsletter o attraverso qualsiasi altro tipo di supporto tecnologico presente e futuro;
- collaborare e/o aderire, a mero titolo esemplificativo, con/a qualsiasi ente pubblico e/o privato, studi professionali, singoli professionisti, ordini professionali, società, associazioni, organizzazioni, fondazioni, società editoriali, televisive e radiofoniche con i quali ritenga utile avere collegamenti, anche aderendo ad essi nel rispetto della normativa vigente in materia.
- svolgere in via accessoria e non prevalente attività commerciale, nel rispetto della vigente normativa fiscale, attraverso la sponsorizzazione di eventi, anche formativi a beneficio dei propri associati, ed offrendo servizi specifici agli associati od a terzi rappresentanti gli interessi degli associati;

3.5 - L'Associazione potrà, inoltre, ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura, a mero titolo esemplificativo, da enti pubblici e/o privati locali, nazionali ed internazionali, privati, ordini professionali, società, associazioni, organizzazioni, fondazioni, società editoriali, televisive e radiofoniche.

3.6 - L'Associazione potrà commissionare lavori e/o stipulare

convenzioni anche con oneri a suo carico, a mero titolo esemplificativo, con enti pubblici e/o privati, studi professionali, singoli professionisti, ordini professionali, società, associazioni, organizzazioni, fondazioni, privati, società editoriali, televisive e radiofoniche e quant'altro si renda necessario per la gestione di corsi e seminari e per il raggiungimento degli scopi associativi.

Art. 4

Patrimonio

4.1 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal Fondo di dotazione e dal Patrimonio libero.

4.2 - Il Fondo di dotazione è costituito dalle somme inizialmente versate dai Soci Fondatori come risulta dall'atto costitutivo, salvo ulteriori incrementi espressamente deliberati a tale fine dal Consiglio Direttivo, ed è gestito con criteri di oculatezza, adottando forme di investimento non rischiose che ne garantiscano la sostanziale permanenza nel patrimonio dell'Associazione.

4.3 - Il Patrimonio libero è costituito da ogni ulteriore risorsa economica a disposizione dell'Associazione, ed è costituita da ogni bene, mobile o immobile acquisito anche a seguito di lasciti o donazioni, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

4.4 - L'Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- quote associative annuali
- quote nuove iscrizioni
- eventuali contributi erogati da enti e privati, società, ordini professionali, organizzazioni, fondazioni, privati e quant'altro;
- eventuali entrate da attività commerciali accessorie a quelle istituzionali;
- donazioni e lasciti, in quanto accettati.

Art. 5

Associati

5.1 - Possono far parte dell'Associazione un numero illimitato di persone fisiche, giuridiche ed associazioni professionali che si riconoscano nello Statuto ed intendano collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale e risultino in regola con il pagamento delle quote di iscrizione ed associative annuali.

5.2 - A soli scopi organizzativi e nel pieno rispetto dei principi di democraticità e di parità dei diritti, i Soci dell'Associazione si dividono nelle seguenti categorie:

- "Socio Fondatore": le persone e gli enti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. La qualifica di Socio Fondatore è soggetta al pagamento della quota associativa.
- "Socio Ordinario": professionisti iscritti ad un albo professionale riconosciuto dall'ordinamento italiano, professionisti non iscritti ad alcun albo professionale di cui alla

Legge 4/2013, lavoratori autonomi, anche costituiti in forma

associata, società di servizi che perseguono scopi ed attività attinenti alle suddette professioni di lavoro autonomo, che contribuiscano agli scopi dell'Associazione con un versamento nella misura che verrà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo. La qualifica di Socio Ordinario dura per tutto il periodo per il quale la quota è stata versata.

- "Socio Aggregato": altre realtà imprenditoriali o loro aggregazioni, anche di tipo associativo, che condividano le finalità dell'associazione contribuendo con un versamento nella misura che verrà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo e che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con il mondo del lavoro autonomo, ammessi in misura limitata, con modalità specifiche stabilite dal Consiglio Direttivo;

- "Membro del Comitato d'Onore": gli enti o i privati, italiani o stranieri che hanno reso o rendono servizi all'Associazione o, che per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l'Associazione sia onorata di annoverarli fra i propri Soci. La qualifica di membro del Comitato d'Onore è vitalizia salvo esclusione e non è previsto il pagamento di quote associative. I membri sono nominati dal Consiglio Direttivo con delibera presa a maggioranza dei votanti presenti.

5.3 - I Soci e i Membri del Comitato d'Onore, a cura del Consiglio Direttivo, devono essere iscritti nel libro degli Associati e nel Libro dei membri del Comitato d'Onore entro 15 giorni dalla data di ammissione.

5.4 - A ciascun associato deve essere consegnato, conseguentemente alla delibera di accettazione, documento di appartenenza all'Associazione.

5.5 - La qualità di associato non è trasmissibile.

Art. 6

Requisiti per l'Ammissione

6.1 - Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta e/o compilare e trasmettere anche via fax e/o e-mail e/o attraverso la piattaforma informatica in uso all'Associazione la modulistica all'uopo predisposta contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e contatto e-mail;
- la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali.

Art. 7

Diritti e Doveri dei Soci

7.1 - I Soci sono tenuti:

- al pagamento del contributo associativo secondo le modalità e l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo;
- all'osservanza dello Statuto, del successivo Regolamento interno e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali,

comprese eventuali integrazioni del Fondo di dotazione attraverso versamenti di quote straordinarie.

7.2 - I Soci avranno diritto:

- ad eleggere, secondo le modalità previste nel presente Statuto, gli Organi dell'Associazione e ad approvare annualmente il rendiconto;
- ad essere eletti nel Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste nel presente Statuto e nel Regolamento;
- a godere dei diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dallo Statuto;
- a partecipare alla vita dell'Associazione come membri degli Organi Sociali, se eletti, alle Assemblee generali dei Soci in qualità di votanti, a tutte le iniziative ed alle attività dell'Associazione.

7.3 - La partecipazione all'Associazione ha durata illimitata, previo il pagamento della relativa quota e fatte salve le cause di esclusione previste dalla legge e dal presente Statuto.

7.4 - Il regime associativo è sottoposto al principio del tacito rinnovo; il Socio che intenda recedere dal rapporto associativo avrà l'obbligo di inviare al Consiglio Direttivo a mezzo di Raccomandata A/R presso la sede legale dell'Associazione, entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno d'esercizio, la comunicazione circa la volontà di non rinnovare l'iscrizione all'Associazione per l'anno successivo.

7.5 - La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 8

Perdita della Qualità di Socio

8.1 - La qualità di Socio si perde immediatamente nei casi di decesso, recesso, morosità nel versamento della quota sociale e/o fallimento, o estinzione dell'ente (nel caso in cui il socio sia un ente).

8.2 - Nei casi di indegnità o violazioni delle norme dettate dall'atto costitutivo, dallo Statuto, del Regolamento interno nonché delle eventuali norme dettate dal Consiglio Direttivo, si avrà il ritiro cautelare e immediato all'atto della constatazione del fatto e ciò comporterà la temporanea perdita di tutti i diritti connessi alla qualità di Socio dell'Associazione.

8.3 - L'esclusione, la sospensione e la riammissione verranno deliberate dal Consiglio Direttivo secondo le modalità indicate nel Regolamento interno.

8.4 - Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in ogni caso.

8.5 - Il mancato utilizzo totale o parziale delle strutture e dei servizi dell'Associazione non dà diritto a rimborso alcuno.

8.6 - Il Socio che dovesse diventare dipendente dell'Associazione perde automaticamente la qualifica di associato.

8.7 - Il nominativo del Socio che abbia perduto tale qualità

deve essere cancellato dal Libro dei Soci a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 9

Quote associative

9.1 - Le quote di prima iscrizione e le quote annuali di associazione sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

9.2 - Le quote base sono di pari importo per ogni categoria di socio; nell'ambito della singola categoria il Consiglio Direttivo può stabilire dei moltiplicatori della quota base secondo la natura del professionista (singolo, associato, società di servizi) ed il numero dei professionisti associati, dei collaboratori, degli addetti e dei dipendenti che svolgono attività professionale.

9.3 - Il Consiglio direttivo può stabilire, per periodi limitati di tempo, quote promozionali anche a seguito di convenzioni con associazioni, ordini professionali e terzi rappresentanti gli interessi degli associati.

9.4 - Il Consiglio direttivo può stabilire dei moltiplicatori della quota base per i Soci Aggregati secondo gli stessi parametri utilizzati per i Soci Ordinari.

Art. 10

Contabilità, Bilancio d'Esercizio e Libri Sociali

10.1 - L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale termina il 31 dicembre 2017.

10.2 - Deve essere istituito e gestito a cura del Consiglio Direttivo o di persone all'uopo da esso delegate, un sistema contabile atto ad esprimere in maniera veritiera e corretta i risultati della gestione relativa ad ogni esercizio.

10.3 - Il rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, corredato da una relazione sulla gestione, deve rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale economica e finanziaria dell'Associazione.

10.4 - L'assemblea dei soci dell'Associazione per l'approvazione del rendiconto deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale salvo che eccezionali motivi indicati insindacabilmente dal Consiglio Direttivo rendano necessaria una proroga. Tale proroga dovrà essere di breve durata e comunque non superiore ai 60 (sessanta) giorni.

10.5 - E' facoltà del Consiglio Direttivo presentare, unitamente al rendiconto, idoneo bilancio preventivo.

10.6 - Sono libri sociali:

- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro degli Associati che dovrà indicare la qualifica attribuita a ciascuno dei Soci;
- il libro dei membri del Comitato d'Onore;

- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del

Collegio dei Revisori, ove eletto;

- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Collegio dei Probiviri, ove nominato;

- il libro delle Commissioni;

- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni di ciascuna Commissione Tecnica-scientifica-professionale;

- ogni altro libro prescritto dalla legge.

10.7 - Tutti i libri sociali, prima di essere messi in uso, dovranno essere vidimati dal Presidente del Consiglio Direttivo in carica.

Art. 11

Organi Sociali

11.1 - Sono Organi Sociali:

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente del Consiglio Direttivo;

- il Direttore Generale (facoltativo);

- il Direttore Operativo (facoltativo);

- l'Assemblea dei Soci;

- il Tesoriere;

- il Collegio dei Revisori (facoltativo);

- il Collegio dei Probiviri (facoltativo).

11.2 - Tutti gli incarichi sociali vengono svolti a titolo gratuito con possibilità di rimborso delle spese sostenute per il conseguimento del fine associativo.

11.3 - Le cariche sociali possono essere remunerate, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

11.4 - Le cariche, perché siano operative e correttamente insediate, dovranno essere formalmente accettate dai soggetti nominati e/o eletti secondo le modalità previste nel Regolamento.

Art. 12

Consiglio Direttivo

12.1 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da:

- un numero massimo di 6 (sei) Consiglieri eletti dall'Assemblea fra i Soci, nel numero deliberato dall'Assemblea ordinaria stessa; e dal

- Presidente del Consiglio Direttivo.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 10 anni, salvo revoca e/o dimissioni, e sono rieleggibili.

12.2 - La revoca del Presidente, del Direttore Generale, del Direttore Operativo e dei Consiglieri del Consiglio Direttivo viene deliberata dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

12.3 - In caso di decesso, dimissioni, decadenza, esclusione o sospensione del Presidente, del Direttore Generale, del Direttore Operativo o di un Consigliere, il Consiglio Direttivo rimane comunque in carica; alla prima riunione, l'Assemblea

dei Soci provvederà alla nomina di nuovo Consigliere, secondo

le modalità del presente Statuto, il cui mandato andrà a scadere insieme con quello degli altri membri del Consiglio Direttivo in carica all'atto della sua nomina.

12.4 - All'atto della costituzione dell'Associazione, i Soci Fondatori nomineranno il primo Consiglio Direttivo, anche tra persone non associate, ma che avranno dato la loro disponibilità a far parte dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo eleggerà nel suo seno, in occasione della prima riunione, il Presidente, e potrà procedere altresì alla nomina del Direttore Generale e del Direttore Operativo. A sua volta, il primo Presidente nominato nomina il Presidente Onorario (facoltativo) e il Tesoriere, che non necessariamente dovrà essere Socio.

12.5 Successivamente alla scadenza del primo mandato, ovvero nella eventualità del verificarsi dei casi di cui all'Art. 12.3, i Consiglieri saranno eletti direttamente dall'Assemblea dei Soci, secondo le modalità previste nel presente Statuto.

Art. 13

Candidatura ed Eleggibilità al Consiglio Direttivo

13.1 - Le candidature al Consiglio Direttivo devono essere formulate, per iscritto, al Presidente del Consiglio uscente secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

13.2 - Le associazioni, gli enti e le persone giuridiche che volessero essere designate come membri del Consiglio Direttivo dovranno presentare la candidatura indicando un rappresentante stabile che, poi, siederà - se eletto - nel Consiglio, pena l'inammissibilità della candidatura stessa.

13.3 - I Membri del Comitato d'Onore sono ineleggibili.

Art. 14

Membri del Consiglio Direttivo

14.1 - I membri del Consiglio Direttivo dovranno comunque rispettare il presente Statuto e saranno sottoposti alle regole del medesimo, ivi compresa la possibilità di essere esclusi e/o sospesi. Pertanto, la perdita della qualità di Socio comporterà l'automatica rimozione dalla carica rivestita nel Consiglio Direttivo. Al verificarsi di ciò, in quanto compatibile, alla disciplina descritta in questo comma si applicherà la previsione di cui all'Art. 12.3 del presente Statuto.

14.2 - Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente e potrà inoltre nominare un Direttore Generale ed un Direttore Operativo, anche a seguito di decesso, dimissioni, decadenza, esclusione o sospensione degli stessi.

Art. 15

Funzionamento del Consiglio Direttivo

15.1 - Il Consiglio Direttivo predispose il rendiconto e convoca l'Assemblea dei Soci entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione dello stesso.

15.2 - Il Consiglio Direttivo si riunisce anche ogniqualevolta

il Presidente o almeno la metà dei suoi membri lo ritengano

necessario o opportuno. Le convocazioni del Consiglio Direttivo dovranno essere comunicate a tutti i suoi membri dal Presidente tramite avviso spedito quindici giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Adunanza con lettera raccomandata -anche a mani-, fax o messaggio di posta elettronica fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio o all'indirizzo o numero di fax e/o indirizzo e-mail risultante dai libri dell'Associazione.

15.3 - Ogni riunione è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.

15.4 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva informazione al Consiglio Direttivo.

15.5 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre l'intervento della metà dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità in una votazione prevale il voto del Presidente.

15.6 L'adunanza del Consiglio Direttivo può svolgersi anche con l'ausilio di mezzi audiovisivi e di telecomunicazione secondo quanto previsto dal codice civile in materia di società per azioni e, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

15.7. Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in apposito libro ed ogni verbale verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che potrà essere nominato anche fra persone esterne al Consiglio in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale.

15.8 - Il Presidente Onorario, ove nominato dal Presidente, dovrà essere una persona che abbia dimostrato particolari meriti rispondenti agli scopi associativi; non ha la rappresentanza dell'Associazione né poteri, può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo coadiuvandolo, consigliandolo ed assistendolo. La carica ha la stessa durata del Consiglio Direttivo e, in caso di decesso e/o dimissioni, il Presidente potrà provvedere alla nomina di un nuovo Presidente Onorario.

Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo

16.1 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

In particolare:

- nomina il Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo nonché il Direttore Generale ed il Direttore Operativo;
- nomina i Membri del Comitato d'Onore;
- delibera il rendiconto economico finanziario ed il bilancio preventivo dell'Associazione;
- convoca l'Assemblea dei Soci quando se ne palesi la necessità e almeno una volta l'anno per la deliberazione sul rendiconto dell'Associazione;
- delibera sull'ammissione e sull'esclusione e/o sospensione dei Soci e dei Soci Fondatori. Per le formalità e gli adempimenti riguardanti la sola ammissione, è rimessa al Consiglio la facoltà di istituire apposita Commissione, secondo modalità di costituzione e formazione demandata al Regolamento;
- provvede a predisporre le norme ed il Regolamento interno più opportuni per il funzionamento e l'amministrazione dell'Associazione. Tale Regolamento sarà adottato dai Soci Fondatori all'atto della costituzione dell'Associazione e potrà essere modificato in qualunque riunione con delibera del Consiglio Direttivo con l'intervento della metà dei componenti ed il voto favorevole dei 2/3 dei presenti;
- determina l'entità della quota di iscrizione e della quota associativa annuale;
- determina i coefficienti moltiplicatori, per ogni categoria di associato, della quota base secondo la tipologia dell'associato ed il numero dei professionisti associati, dei collaboratori, degli addetti e dei dipendenti che svolgono attività professionale.
- stabilisce, per periodi limitati di tempo, quote associative promozionali a seguito di convenzioni con associazioni, ordini professionali e terzi che rappresentino gli interessi degli associati;
- nomina i membri del Collegio dei Probiviri;
- istituisce le Commissioni di cui all'Art. 3.3 e ne nomina i componenti;
- cura la tenuta dei libri dell'Associazione;
- istituisce sedi operative e rappresentanze;
- può acquisire, vendere, dismettere qualsivoglia bene strumentale mobile ed immobile necessario all'esercizio della vita associativa ed al raggiungimento dello scopo istituzionale prefissato;
- può contrattare e stipulare convenzioni assicurative e non a beneficio dei Soci, a cui gli stessi avranno facoltà di aderire;
- stipula convenzioni, intese, collaborazioni ai fini di consulenza ed accordi ivi incluse le previsioni di cui all'Art. 3.6 del presente Statuto, anche a titolo oneroso per l'Asso-

ciazione, con enti pubblici e/o privati, studi professionali, singoli professionisti, ordini professionali, privati, società, associazioni, organizzazioni, fondazioni, società editoriali, televisive e radiofoniche e quant'altro per il conseguimento del fine sociale;

- procede alla nomina dei dipendenti e di organi amministrativi necessari alla vita dell'Associazione determinandone l'eventuale retribuzione;
- istituisce, ravvisandone l'opportunità, comitati di ricerca, tecnici e/o scientifici, nominandone i componenti e determinandone la durata in carica nonché la eventuale remunerazione;
- determina, attraverso l'adozione del Regolamento interno, le modalità di rimborso delle spese sostenute dagli Organi Sociali e fissa le deleghe di spesa;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con esclusione soltanto di quelli che per legge o per Statuto siano riservati all'Assemblea;
- può affidare a terzi la gestione contabile e di tesoreria dell'associazione.

16.2 - Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi membri, parte dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, fissandone le attribuzioni, le retribuzioni e le eventuali cauzioni.

16.3 - La qualità di Socio, di qualsiasi qualifica, non pregiudica la possibilità di essere destinatario di incarichi e/o consulenze enunciate nel presente articolo.

Art. 17

Presidente del Consiglio Direttivo

17.1 - Il Presidente del Consiglio Direttivo è Presidente dell'Associazione ed ha diritto di voto nel Consiglio stesso.

17.2 - Il Presidente è fornito della rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo; nei casi di necessità ed urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica di questo alla prima riunione.

17.3 - Il Presidente è autorizzato a gestire i rapporti dell'Associazione con istituti di credito, senza preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo, salvo rendicontare l'operato nelle riunioni dello stesso, nei limiti del Regolamento dell'Associazione.

17.4 - Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da qualsiasi soggetto, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria; è altresì autorizzato ad effettuare pagamenti di qualsiasi natura inerenti l'attività dell'associazione nei limiti del Regolamento dell'Associazione;

17.5 - Il Presidente può delegare al Tesoriere o ad altra persona di sua fiducia la gestione on-line dei conti bancari;

17.6 - Il Presidente, salvo contraria deliberazione del Consiglio Direttivo, può rilasciare procure a terzi per il compimento di atti, anche continuativi, nell'interesse dell'Associazione.

Art. 18

Direttore Generale

18.1 - Il Consiglio Direttivo può nominare, su proposta del Presidente, un Direttore Generale, scelto tra persone di comprovata esperienza, che ha i seguenti compiti:

- a) svolge le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo;
- b) coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- c) esercita le funzioni di gestione tecnico-amministrative della Fondazione delegate dal Presidente;

18.2 - I suoi poteri sono specificati nella procura rilasciata dal Presidente.

18.3 - Il Direttore Generale che esercita le funzioni, a lui delegate dal Presidente, dovrà rendicontarne l'attività tempestivamente al Presidente ed al Consiglio Direttivo.

Articolo 19

Direttore Operativo

19.1 - Il Direttore Operativo è un organo facoltativo che può essere nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, ha potere di intervenire senza diritto di voto alle adunanze del Consiglio Direttivo, rappresenta l'Organo al quale vengono demandate le responsabilità di coordinamento ed ottimizzazione di tutte le attività operative e progettuali dell'Associazione per renderle più efficaci e funzionali ai fini del raggiungimento dello scopo associativo. Egli dirige e coordina gli uffici ed organismi dell'Associazione ed è capo del personale dipendente dell'Associazione stessa.

19.2 - Al Direttore Operativo può essere conferita, sia dal Presidente che dal Direttore Generale, qualsivoglia delega funzionale - anche finalizzata alla gestione dei rapporti con istituti di credito - per conto dell'Associazione, tesa al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel presente Statuto.

19.3 - Il Direttore Operativo che esercita le funzioni, anche parziali, di Presidente e/o Direttore Generale dovrà rendicontarne l'operato ai sensi e per gli effetti dell'Art. 18.3 che precede al Presidente ed anche al Direttore Generale se agisce in sua delega.

Art. 20

Assemblea dei Soci e Convocazione

20.1 - I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto.

20.2 - L'Assemblea potrà pure essere convocata su domanda di almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 del Cod. Civ.

20.3 - L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla se-

de dell'Associazione purché in Italia.

20.4 - L'Assemblea viene convocata mediante pubblicazione sul sito web dell'Associazione, di cui all'art.28, almeno 10 giorni prima dell'adunanza, ovvero, eventualmente, con avviso affisso presso la sede dell'Associazione o tramite avviso spedito quindici giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea con lettera raccomandata A/R, fax o messaggio di posta elettronica fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio o all'indirizzo o numero di fax o all'indirizzo e-mail risultante dai libri dell'Associazione.

20.5 - Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'Assemblea e l'elenco delle materie da trattare.

Art. 21

Poteri e Funzioni dell'Assemblea dei Soci

21.1 - L'Assemblea delibera sul rendiconto economico e finanziario dell'Associazione, sulla nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, sulle modifiche dello Statuto e su quant'altro le sia demandato per legge e Statuto.

Art. 22

Funzionamento dell'Assemblea dei Soci e Quorum

22.1 - Hanno diritto di intervenire ed esercitare il diritto di voto in Assemblea tutti i Soci iscritti nel registro dei Soci alla data fissata per la riunione assembleare.

22.2 - Ad ogni Socio è concesso un voto. È vietato il ricorso al voto per corrispondenza. È ammessa la rappresentanza (delega) degli Associati nelle riunioni assembleari al fine di garantire sia la partecipazione reale dei Soci alla vita dell'Associazione sia il rispetto del principio di democrazia rappresentativa fondato sul mandato.

22.3 - L'Assemblea si considererà validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati ed in seconda convocazione, da effettuarsi almeno un giorno dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

22.4 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Direttore Generale o dal Direttore Operativo e in mancanza da una persona eletta con la maggioranza dei presenti.

22.5 - Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario nella Persona del Direttore Generale e, se del caso, due scrutatori. In caso di assenza del Direttore Generale assume la qualifica di segretario il soggetto indicato dall'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea regolare il diritto d'intervento in Assemblea.

22.6 - Fatto salvo quanto diversamente indicato nel presente Statuto, l'Assemblea delibera, in prima convocazione ed in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei presenti.

22.7 - Per la modifica dello Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

22.8 - Per deliberare lo scioglimento e/o la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

22.09 - Delle riunioni dell'Assemblea si redigerà apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

22.10 - È facoltà del Consiglio Direttivo prevedere, secondo modalità estrinsecabili nel Regolamento all'uopo adottato, la formazione di Assemblee separate in cui si eleggano i delegati per l'Assemblea dei Soci, soprattutto qualora l'Associazione dovesse avere un numero tale di Soci da rendere impossibile la garanzia della loro partecipazione.

Art. 23

Collegio dei Revisori

23.1 - L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà nominare un Collegio dei Revisori, anche fra soggetti che non rivestano la qualifica di associati.

23.2 - Il Collegio dei Revisori è l'organo di controllo interno dell'Associazione e durerà in carica secondo quanto stabilito nel Regolamento.

23.3 - Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea dei Soci.

23.4 - Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e ogni volta che lo richiedano il Presidente o due componenti del Collegio stesso.

23.5 - Delle riunioni del Collegio dei Revisori deve redigersi processo verbale che viene trascritto, al pari degli accertamenti, delle proposte e dei rilievi del Collegio e dei singoli revisori, in apposito libro. Il libro è tenuto a cura del Collegio medesimo, nella sede dell'Associazione.

23.6 - I componenti del Collegio dei Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

23.7 - L'Adunanza del Collegio dei Revisori può svolgersi anche con l'ausilio di mezzi audiovisivi e di telecomunicazione, secondo le condizioni stabilite per l'Assemblea del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24

Collegio dei Probiviri

24.1 - Il Consiglio Direttivo potrà nominare fra gli associati un Collegio di almeno 3 (tre) Probiviri che durerà in carica sei mesi in più rispetto al Consiglio Direttivo.

24.2 - La nomina del Collegio dovrà comunque essere effettuata al verificarsi dell'eventualità di cui al successivo Art. 27.

24.3 - Il Presidente del Consiglio Direttivo nomina il Presidente del Collegio dei Probiviri.

24.4 - Il Collegio dei Probiviri, su richiesta del Presidente

del Consiglio Direttivo, esprime il proprio parere consultivo in merito a situazioni e comportamenti di associati in contrasto con lo spirito, gli indirizzi e gli scopi dell'Associazione.

24.5 - Il Regolamento interno estrinseca le modalità di esercizio del Collegio dei Probiviri.

Art. 25

Tesoriere

25.1 - Il Tesoriere è nominato nell'Atto Costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei Soci.

25.2 - Il Tesoriere provvede al controllo di merito della gestione economica dell'Associazione in conformità con le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

In particolare il Tesoriere:

- a) Sovrintende alla gestione di operazioni finanziarie e patrimoniali;
- b) Partecipa alla predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

25.3 - Il Tesoriere assume la funzione di Revisore ove l'Associazione risulti sprovvista del Collegio dei Revisori.

Art. 26

Scioglimento dell'Associazione

26.1 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di tre quarti degli associati.

26.2 - L'Assemblea provvederà, nella stessa riunione, alla nomina di uno o più liquidatori che inventarieranno i beni di proprietà dell'Associazione e provvederanno alla devoluzione del patrimonio residuo.

Art. 27

Controversie

27.1 - Tutte le eventuali controversie tra Soci o tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente Statuto, nonché le eventuali modificazioni e/o integrazioni dovranno essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione in base al Regolamento di Mediazione di ADR Center, società iscritta presso il Ministero della giustizia al n. 1 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione. Il regolamento, la modulistica e la tabella delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet www.adrcenter.com.

Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, la controversia sarà devoluta alla decisione di un decisore unico in base al Regolamento di Procedura a Decisione Rapida di ADR Center in vigore al momento dell'attivazione della procedura, consultabile al sito www.adrcenter.com. La Procedura a decisione rapida è un arbitrato rituale secondo diritto. La sede della procedura sarà Roma. La decisione sarà definitiva e

vincolante per le Parti.

Art. 28

Sito Web e piattaforma informatica

28.1 - Il sito web dell'Associazione è l'unico autorizzato a divulgare e contenere informazioni dell'Associazione stessa. Costituita l'Associazione, l'Assemblea dei Soci individuerà il nome a dominio che sarà utilizzato come indirizzo web del sito dell'Associazione stessa.

28.2 - L'eventuale adozione di un nuovo sito web o la modifica del nome a dominio (indirizzo internet) del sito è deliberata dall'Assemblea dei Soci a maggioranza dei tre quarti degli Associati.

28.3 - Il Consiglio Direttivo darà attuazione alla deliberazione dell'Assemblea in tal senso assunta.

28.4 - Ad ogni Associato vengono attribuite delle credenziali per accedere alla piattaforma informatica in uso all'Associazione attraverso cui è possibile effettuare le operazioni di iscrizione, revoca dell'iscrizione, gestione della propria anagrafica, accesso ai servizi riservati agli Associati, anche se gestiti da società terze, secondo quanto stabilito dal Regolamento dell'Associazione, e ricevere comunicazioni ufficiali inerenti la vita associativa.

28.5 - L'eventuale adozione di una nuova piattaforma informatica o la modifica del nome a dominio (indirizzo internet) della piattaforma è deliberata dall'Assemblea dei Soci a maggioranza dei tre quarti degli Associati.

28.6 - Il Consiglio Direttivo darà attuazione alla deliberazione dell'Assemblea in tal senso assunta.

28.7 - L'Associazione non potrà essere sfornita della piattaforma informatica di cui all'articolo che precede e che rappresenta un mezzo imprescindibile per il raggiungimento dell'attività associativa pena le previsioni di cui al successivo Articolo 29.

Art. 29

Estinzione dell'Associazione

29.1 - Nel rispetto dell'art. 27 cod. civ., l'Associazione è da considerarsi estinta di diritto quando lo scopo è stato raggiunto, è divenuto impossibile ovvero quando tutti gli Associati sono venuti a mancare.

29.2 - E' altresì causa di estinzione di diritto la mancanza della piattaforma informatica dell'Associazione per un periodo superiore ai 45 (quarantacinque) giorni.

Art. 30

Rinvio al Codice Civile

30.1 - Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal codice civile e dalle normative vigenti che regolano l'associazionismo.

Art. 31

Comunicazioni

31.1 - I Soci accettano che tutte le comunicazioni ufficiali

dell'Associazione, comprese le convocazioni dell'Assemblea dei Soci, verranno effettuate mediante pubblicazione sulla piattaforma informatica riservata agli Associati di cui all'art. 28.4. In particolare, con la pubblicazione della comunicazione sulla piattaforma informatica dell'Associazione, i Soci non potranno impugnare la mancata ricezione personale della stessa a mezzo pec o raccomandata.

Roma, 1 agosto 2017

Firmato: Anna Rita Novelli - Marco Anellino

La presente copia, composta di diciannove pagine è conforme al suo originale, firmato a norma di legge si rilascia per gli usi consentiti.

Roma,